

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Corso Integrato di Medicina Legale
V Anno - I Semestre
A.A. 2006/2007

La responsabilità professionale

Prof. Pierluca Zangani



Nozione di responsabilità

Obbligo di rispondere, in sede penale, civile, amministrativa o disciplinare, delle conseguenze delle proprie azioni, quando non siano state conformi alle regole ed abbiano avuto conseguenze dannose.

Quando le proprie azioni riguardano gli aspetti inerenti la propria professione, e le conseguenze dannose sono a carico dei pazienti, si parla di responsabilità professionale del sanitario

La responsabilità legale a seguito di danno, sia in sede penale che in sede civile, richiede la verifica di quattro componenti:

- L'antigiuridicità della condotta;
- La colpevolezza;
- L'evento dannoso;
- Il nesso causale fra l'evento e la condotta erronea antigiuridica.

Responsabilità penale

Elemento psicologico del reato (art. 43 c.p.)

Il delitto:

- È doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
- È preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

E' colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Colpa generica:

- Negligenza;
- Imprudenza;
- Imperizia.

Colpa specifica:

Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Negligenza: trascuratezza, mancanza di sufficiente attenzione o premura, mancanza di attenzione. Equivale al non fare pur sapendo fare.

Imprudenza: presunzione nelle proprie capacità, avventatezza, insufficiente ponderazione. Equivale al fare pur non sapendo fare;

Imperizia: insufficiente preparazione, difetto di quel minimo di bagaglio di conoscenze e di competenze, difetto di idoneità tecnica e di esperienza. Corrisponde al non sapere ed al non saper fare.

Responsabilità civile

Responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito): Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. (responsabilità del debitore): Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

In tema di responsabilità contrattuale è importante ricordare l'art. 2236 del codice civile (responsabilità del prestatore d'opera): "Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave".

Altre questioni

La responsabilità penale è personale, per cui non può essere sporta denuncia contro ospedali, enti, ASL, ecc.

In responsabilità civile, invece, è possibile intentare causa anche alle predette figura giuridiche, che spesso sono garantite dalle Assicurazioni.

La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale differiscono anche in relazione all'onere della prova ed alla prescrizione del diritto al risarcimento, decennale nella prima ipotesi, quinquennale nella seconda.

Resta inteso che la prestazione sanitaria comporta un'obbligazione di mezzi (dovere di curare) e non un'obbligazione di risultato (dovere di guarire).

L'obbligo di ogni operatore sanitario è dunque quello di prestare tutti i mezzi possibili perché il paziente possa guarire, aiutarlo cioè nella guarigione, ma non può assicurare l'esito sperato.